

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	64
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere alternativo degli onorevoli Di Pietro e Palomba</i> ) .....	77

##### INTERROGAZIONI:

5-06715 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Malaspina di Caltanissetta ..	70
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	85
5-06724 Bernardini: Sulle condizioni di vita di un detenuto paralizzato nel carcere di Siracusa .	71
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	87

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	71
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	88

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	73
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	96
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	97
AVVERTENZA .....	76
ERRATA CORRIGE .....	76

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 1° agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo, Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.**

**Atto n. 494.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 31 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che anche il gruppo dell'Italia dei valori ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 1*).

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) dichiara la contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame, che finisce per scontentare tutti, atteso che i criteri di delega, applicati in modo incomprensibile e irrazionale, determinano forti squilibri ed evidenti sperequazioni. Ritiene che il contenuto del provvedimento non può essere definito una « riforma », poiché ci si limita a sopprimere uffici giudiziari, senza che vi siano interventi diretti alla riorganizzazione ed al miglioramento dell'efficienza della giustizia. Si tratta inoltre di un provvedimento che determina la « morte » delle zone interne e periferiche rispetto alle città capoluogo di provincia, con conseguenze negative anche sulle attività economiche che orbitano intorno agli uffici giudiziari. Stigmatizza, inoltre, i comportamenti sconvenienti di taluni colleghi che, nel tentativo di salvare specifici uffici giudiziari, hanno dato vita ad una sorta di « baratto ».

Si sofferma quindi sulla soppressione di entrambi i tribunali minori della provincia di Avellino, rilevando come tale soppressione causerebbe un vuoto di presidio di giustizia di tutto il territorio delle aree interne. Basti considerare che dalla concentrazione dei tribunali collocati sul versante del mar Tirreno fino al tribunale collocato sul versante del mare adriatico (Foggia) vi sarebbero tutte le zone del dorsale appenninico senza Tribunale in zona strategica perché collegamento tra la realtà criminale della Camorra e quella della Sacra Corona Unita. Per queste ragioni già tre anni addietro è stata presentata una relazione da parte della Procura della DDA sulle infiltrazioni malavitose in Irpinia.

A sostegno delle ragioni per un Tribunale dell'Irpinia evidenzia una serie di elementi. Rileva che la Provincia di Avellino comprende 119 comuni, che si estendono nella zona appenninica: essa si profila coi più alti picchi dell'Appennino cam-

pano e che, data la favorevole posizione geografica, all'interno della Regione Campania, fa da cerniera tra il Napoletano e le Puglie. Importanza ancor più strategica è costituita dalla posizione del Comune di Ariano Irpino (il secondo Comune più grande dopo Avellino). Tale posizione appare strategica per il controllo dei flussi per traffici illeciti tra le due Regioni caratterizzate dalla presenza da due organizzazioni criminali (camorra e sacra Corona Unita) che da sempre hanno utilizzato il territorio del circondario di Ariano Irpino per l'attuazione dei loro traffici.

Comunque, la particolarità della conformazione geo-morfologica del territorio rende assolutamente irrazionale prevedere una concentrazione di servizi ed uffici ad Avellino o a Benevento. La provincia di Avellino è costituita da una miriade di piccoli comuni che non hanno tra loro una agevole accessibilità e, soprattutto, non hanno una facile accessibilità con la città di Avellino. Il territorio di natura montana e l'assenza di agevoli strade rende, di fatto, particolarmente disagiata il percorso per giungere alla città capoluogo o a Benevento. Da un esame e da una conoscenza del territorio si percepisce con palmare evidenza che in provincia di Avellino non può essere allocato un solo Tribunale; la conformazione territoriale impone la permanenza di almeno un altro presidio giudiziario. È evidente, in ogni caso, che se si dovesse ritenere che solo uno dei due Tribunali cosiddetti minori debba rimanere non possiamo non evidenziare con forza che lo studio del territorio e le ragioni che di seguito saranno esposte impongono la permanenza del Tribunale di Ariano Irpino situato nel comune più grande (per estensione e per popolazione) dopo quello di Avellino. Inoltre, trovasi in posizione strategica a cerniera tra la Puglia e la Campania presidio di legalità e di controllo di legalità.

In relazione al problema della viabilità si registra un altro significativo dato che di seguito sarà analizzato e che di fatto nel futuro immediato il territorio di Ariano Irpino sarà interessato da collegamenti

viari di importanza intercontinentali; parte di tali lavori sono già in corso di esecuzione. Per tale ragione il comune di Ariano Irpino assumerà importanza primaria rispetto all'intera provincia con la conseguenza che appare poco lungimirante sopprimere un Tribunale dove (non solo oggi) ma soprattutto nell'immediato futuro è necessaria la permanenza di un presidio di legalità.

La posizione del Tribunale di Ariano Irpino è strategica perché zona di confine, crocevia tra diverse province anche ad alto tasso di criminalità organizzata tanto che il Tribunale quale naturale presidio istituzionale è stato da sempre chiamato ad esercitare un controllo preventivo a salvaguardia e tutela della popolazione. Non fu scelta a caso Ariano dal Re di Napoli quando nell'Ottobre del 1739 volle che in essa fosse stabilita una delle sedi del neonato Regio Consolato diramazione, in sede locale, del Tribunale del Supremo Magistrato del Commercio per «agevolare i traffici ma anche per offrire agli altri tribunali un modello di giurisdizione rapida e poco dispendiosa», come scrisse un noto studioso. Su base territoriale tale Regio Consolato aveva competenza giurisdizionale su un vasto territorio che comprendeva oltre sessanta paesi «Accadia, Andretta, Apici, Biccari, Bisaccia, Bonito, Bagnoli, Buonalbergo, Calitri, Campolattaro, Aquilonia, Carife, Casalbore, Castelfranco, Castel Baronia, Celle, Macedonia, Faito, Flumeri, Fontanarosa, Frangneto, Fragneto Manforte, Gesualdo, San Giorgio, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Guardia Lombardi, Lioni, S. Lupo, S. Marco dei Cavoti, Melito, Mirabella, Molinara, Montecalvo, Montefalcone, Monteleone, Montemalo, Monteverdo, Morra, S. Angelo dei Lombardi, San Nicola Baronia, Nusco, Paduli, Pago, San Sossio, Svignano, Taurasi, Torella, Trevico, Vallata, Villamaina e Zungoli». Quando poi al regno dei Borboni subentrò quello dei Savoia e con esso l'unità d'Italia il 2 ottobre 1862, con il governo Rattazzi ed il forte impegno di Pasquale Stanislao Mancini, deputato eletto nel circondario di Ariano, fu istituito il Tribunale che comprendeva otto

mandamenti dai quali dipendevano molti altri paesi. Il Tribunale aveva competenza anche in materia Civile e Correzionale, mentre in città aveva sede un carcere che oggi è costituito da una struttura di massima sicurezza.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura che nel corso dei lavori della Commissione non vi sono stati comportamenti sconvenienti come quelli cui si riferiva l'onorevole Pugliese.

Ivano STRIZZOLO (PD) richiamandosi al proprio intervento svolto nella seduta di ieri, ribadisce come i criteri di delega non siano stati sempre correttamente attuati. Osserva come la giustizia sia un servizio fondamentale che deve essere garantito a tutti i cittadini con equità ed uniformità sul territorio e come ciò significhi anche garantirle l'accessibilità. Ricorda come l'Italia sia caratterizzata dalla presenza di molti territori montani e pedemontani, alcuni dei quali particolarmente vasti, che presentano una particolare difficoltà di accesso al servizio di giustizia. In tale contesto ribadisce con ampie argomentazioni la non conformità alla delega e la palese irrazionalità della soppressione del tribunale di Tolmezzo, che crea enormi difficoltà ai cittadini, senza alcun concreto risparmio di spesa né alcuna razionalizzazione del servizio. Sottolinea, in particolare, come i cittadini delle zone più periferiche sarebbero costretti a percorrere più di cento chilometri per raggiungere il tribunale accorpante di Udine. Illustra le ragioni per le quali la sezione distaccata di Palmanova dovrebbe essere accorpata al tribunale di Udine e non a quello di Gorizia, risultando quest'ultimo inadeguato anche sotto il profilo strutturale all'accorpamento.

Ricorda infine come da anni la regione Friuli Venezia Giulia contribuisca alle spese per l'erogazione del servizio giustizia sul suo territorio e come anche tale elemento debba essere tenuto in considerazione dal Governo.

Cinzia CAPANO (PD) esprime una valutazione negativa del provvedimento nel

suo complesso, che appare il frutto di una delega difettosa e di una discutibile applicazione dei relativi criteri, che realizza una pessima distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. Con riferimento alla proposta di parere dà atto ai relatori di avere compiuto un lavoro pregevole e condivisibile che fornisce al Governo dei criteri oggettivi per modificare il provvedimento. Al contrario, il parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato e riprodotto nella proposta alternativa dell'onorevole Vitali, non contiene alcun criterio, ma si limita ad una sorta di elenco di *marketing* territoriale privo di alcuna motivazione. In alcuni casi, anzi, si può dire che il parere del Senato appaia privo di criteri razionali, come nella parte in cui indica la sezione distaccata di Monopoli come sede accorpante da mantenere, mentre il Consiglio giudiziario ha indicato la sezione di Putignano per le caratteristiche di localizzazione geografica e per la rilevante distanza dal tribunale di Bari. Così come ha inopinatamente accorpato alla sezione distaccata di Altamura quelle di Bitonto e Modugno, che distano solo una decina di chilometri dal tribunale di Bari e circa 50 da quella di Altamura.

Ritiene, comunque, che il parere dei relatori possa essere ulteriormente migliorato. Propone, in particolare, talune modifiche che, pur nell'auspicio che non tutte le sedi distaccate vengano soppresse, invitano il Governo a tenere adeguatamente in considerazione anche le situazioni logistiche delle sedi accorpanti.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che sia molto discutibile che il provvedimento in esame prenda come parametro territoriale la provincia, posto che non vi è nulla di più disomogeneo delle provincie italiane, e considera irrazionale anche la cosiddetta « regole del tre ».

Ritiene che i relatori abbiano svolto un ottimo lavoro, poiché hanno opportunamente circoscritto e reso più efficace il lavoro dell'intera Commissione, inserendosi negli spazi che lo stesso schema di decreto legislativo, e la relazione di accompagnamento, hanno lasciato al Parla-

mento, concentrandosi in particolar modo sulla verifica dell'impatto della criminalità organizzata e sulla specificità dei territori. Si sono quindi svolte audizioni, è stata acquisita una copiosa documentazione, e si è riusciti ad enucleare criteri oggettivi e rigorosi che potranno orientare il Governo nel riesame del provvedimento. Il risultato è una proposta di parere non demagogica ma seria ed efficace.

Suggerisce peraltro talune modifiche volte a perfezionare la proposta di parere dei relatori e che invitano il Governo a tenere in adeguata considerazione i pareri dei Consigli giudiziari, nonché la necessità di operare un riequilibrio territoriale (come nel caso del tribunale di Catania). Evidenzia la particolare situazione del territorio sul quale insiste il tribunale di Tolmezzo e le ragioni per le quali è necessario mantenere tale ufficio giudiziario. Quanto alle sedi distaccate, ritiene che, oltre al parametro dell'insularità, il Governo debba tenere in adeguata considerazione anche il carattere montano del territorio.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva come nella proposte di parere dei relatori e in quelle alternative, ma anche in quella del Senato, vi sia un passaggio, quello relativo alle proposte di modifica relativo ai tribunali di Pesaro e Urbino e Fano, che è frutto apparentemente di una erronea interpretazione delle effettive opinioni espresse dal Consiglio giudiziario e del presidente del tribunale di Urbino e del Presidente della Corte d'Appello di Ancona. Pone quindi a disposizione della Commissione della documentazione sul punto.

Infatti, sia nel parere del Senato che nella proposta dei relatori, alla lettera c), relativamente alla proposta di accorpamento del Tribunale di Urbino a Pesaro, si legge che: « il consiglio giudiziario segnala l'opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano di 111.719 (utenti) collocato in zona pedemontana a Urbino, anziché a Pesaro, anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti ».

Dichiara di avere verificato, nel verbale di seduta del 18 luglio 2012 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello delle Marche, come nulla di tutto ciò sia ivi contenuto; anzi, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, manifesta perplessità sulla effettiva maggiore efficienza « che deriverebbe dalla soppressione della sezione distaccata di Fano, terza città delle Marche, sede con 4.600 procedimenti all'anno, con una definizione che, ad oggi, risulta pressoché contestuale alle sopravvenienze ».

Neppure nei pareri del presidente del tribunale di Urbino e del presidente di Corte di Appello di Ancona vi è qualcosa di simile.

Infatti, il Presidente del tribunale di Urbino, nell'esprimere parere nettamente contrario all'accorpamento con Pesaro, propone, in linea subordinata, la costituzione di un solo tribunale di « Pesaro-Urbino » con dislocazione di personale e delle attività in forme da definire.

Il presidente della Corte di Appello esprime, al CSM, parere favorevole al progetto di redistribuzione di cui allo schema del decreto con « l'eccezione del Tribunale e Procura di Urbino, uffici per i quali si propone la permanenza anche previa una rivisitazione delle circoscrizioni dei Tribunali interessati, rivisitazione consistente nello scorporo della zona pedemontana dell'ex mandamento della sezione distaccata di Fano e della sua attribuzione al Circondario di Urbino ».

Tutto questo, nella proposta di parere è diventata una « segnalazione di opportunità di accorpate l'intero territorio di Fano ad Urbino, e non eventualmente i soli comuni appartenenti alla fascia pedemontana », con sostanziale travisamento — come sopra illustrato — dei pareri realmente espressi dai citati interlocutori ma, soprattutto, del buon senso. È infatti palesemente inopportuno *in primis* sopprimere una sede distaccata che svolge un documentato efficiente servizio alla giustizia, ma ancor più appare fuori di ogni logica, ammesso che si arrivi ad un accorpamento, accorpate 120.000 utenti, in gran parte residenti sulla costa, ad Urbino,

sito in zona montana, e distante circa 50 km, invece che a Pesaro, comune costiero distante solo 12 km.

Chiede pertanto ai relatori ed ai presentatori di proposte alternative di parere di modificare il passaggio relativo al tribunale di Fano, sopprimendo, per le ragioni sopra esposte, il passaggio da « il consiglio giudiziario » fino a « esistenti » prevedendo, semmai, laddove si procedesse verso la soppressione della sede distaccata di Fano, all'accorpamento con Pesaro e non Urbino ovvero, in estremo subordine, all'accorpamento ad Urbino delle sole parti pedemontane del territorio dell'attuale ambito di competenza.

Giulio CALVISI (PD) rileva che nella seduta di ieri 31 luglio, viene riportato nel resoconto sommario a proposito dell'accorpamento della sezione staccata di Olbia al tribunale di Tempio Pausania la seguente affermazione: « che il tribunale accorpante non dispone delle strutture e delle risorse per assorbire l'impatto dell'accorpamento ».

Chiede la rettifica di tale affermazione perché mai pronunciata. Afferma testualmente di aver detto: « Bisogna cambiare l'articolo 7 del decreto poiché quell'articolo si limita a richiedere una valutazione se il tribunale accorpante disponga o meno delle strutture e delle risorse per assorbire l'impatto dell'accorpamento ». Ha affermato che a presidenti dei tribunali, PM, enti locali non si può attribuire il ruolo di « geometri » nel misurare l'idoneità degli edifici. Bisogna che venga fatta una valutazione sull'efficienza del servizio giustizia, sui disagi per la popolazione derivanti dall'accorpamento delle sezioni distaccate. Per questo ha proposto una fase di transizione di 5 anni e la conservazione di un presidio di giustizia nelle sezioni distaccate.

Afferma, infine, di aver chiesto al Governo di valutare la situazione di tre sezioni distaccate: Sanluri, Carbonia, Iglesias e che sarebbe sbagliato abolire senza conservare alcun presidio giudiziario.

Afferma infine di aver chiesto al Governo di valutare la specificità dei presidi giurisdizionali nelle isole minori, tra cui l'isola di La Maddalena.

Esprime il proprio rammarico per come un intervento di 50 minuti possa essere sintetizzato in poche righe con facile possibilità di travisamento delle proprie opinioni.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che la proposta di parere dei relatori nel complesso soddisfacente, potendo peraltro essere migliorata tenendo in considerazione anche le istanze di territori che, pur non avendo una sede distaccata, in seguito alla soppressione di determinati uffici giudiziari vedono aumentare notevolmente la distanza del più vicino presidio di giustizia. Ritiene opportuno quindi prevedere un più incisivo invito affinché il Governo tenga conto dell'omogeneità dei territori e dei comuni. Fra i tanti esempi cita, in particolare, il caso di Carmagnola e Asti.

Nicola MOLTENI (LNP) dopo avere ribadito il giudizio fortemente critico del proprio gruppo sul provvedimento in esame, rileva peraltro come i relatori abbiano dimostrato attenzione sensibile attesa che nella proposta di parere sono state accolte sue osservazioni, con particolare riferimento agli uffici giudiziari di Bassano del Grappa, Legnago e Rho.

Per quanto concerne il tema delle sezioni distaccate, molte delle quali a suo giudizio è doveroso mantenere, osserva come il parere espresso dal Senato si muova in una direzione opposta rispetto alla proposta dei relatori. Sottolinea, ad esempio, come sia impensabile sopprimere ben tre sedi distaccate nella provincia di Como, senza creare danni e disservizi. Descrive quindi analiticamente le peculiarità che rendono doveroso mantenere le sedi distaccate di Cantù, Menaggio e Erba.

Illustra inoltre le ragioni a favore del mantenimento degli uffici giudiziari di Vigevano, Crema, Desio, Camerino, Tolmezzo, Palmanova (da accorparsi al tribunale di Udine) e Sanremo, invitando i relatori alle conseguenziali riformulazioni della proposta di parere.

Con riferimento all'articolo 7 del provvedimento, propone ai relatori di inserire nella proposta di parere un rilievo che solleciti il Governo a prevedere che nel periodo transitorio di 5 anni nel quale tutte le sezioni distaccate restano in vita per evadere il carico di lavoro pendente e le sopravvenienze. In subordine, ritiene che debba essere soppresso il comma 4 dell'articolo 7, la cui applicazione appare idonea ad arrecare gravi danni alle casse dei comuni.

Conclusivamente fa presente che la posizione della Lega Nord sarà commisurata al grado di apertura e disponibilità che sarà dimostrato dai relatori in relazione alle proposte di modifica formulate.

Andrea ORLANDO (PD) evidenzia come il parere approvato dal Senato, votato a maggioranza, sia stato elaborato in base alla sapienza ed agli elementi acquisiti dal Senatore Caliendo. Sconsiglia peraltro di seguire lo stesso metodo, ritenendo che quel parere sia inefficace, poiché si limita a raccogliere molte istanze ma si presta alla critica che proprio questo sia il suo unico scopo. Sottolinea inoltre come il voto a maggioranza depotenzi ulteriormente il parere approvato dal Senato.

Posto che il provvedimento in esame ha delle lacune, propone a tutti i colleghi di valutare la maggiore efficacia di un parere votato all'unanimità o a larga maggioranza, che circoscriva i rilievi ad alcune questioni e ad alcuni criteri specifici. Ritiene inoltre particolarmente utile che nella proposta di parere sia data ampia considerazione ai rilievi dei Consigli giudiziari, poiché ciò consente di porre al Ministro questioni fondate, provenienti dai territori e frutto del contraddittorio fra magistratura e avvocatura locale.

Sottolinea come sia sconsigliabile porre sullo stesso piano istanze con o senza possibilità di trovare accoglimento, trasformare il parere in un infinito elenco senza la previsione di criteri e priorità e con uno scopo che potrebbe apparire meramente preelettorale. È evidente, infatti, che solo alcune istanze possano es-

sere accolte o, almeno, condivise e che si tratti, in particolare, di quelle sostenute dal parere di un Consiglio giudiziario. In questo modo, a suo giudizio, sarà possibile rendere un parere serio e credibile.

Precisa come il gruppo del PD si sia attestato su elementi quali la presenza della criminalità; l'esistenza di nuove strutture; la necessità di verificare se gli accorpamenti tengano conto dell'omogeneità o disomogeneità territoriale; l'idoneità delle strutture accorpanti, specie se l'ufficio giudiziario accorpante ha dimensioni inferiori rispetto a quello accorpato.

Conclude ribadendo come un parere ampiamente condiviso e fondato sui criteri precedentemente illustrati sarebbe certamente più efficace.

Alberto TORAZZI (LNP) si sofferma sulle problematiche relative al tribunale di Crema, la cui soppressione e accorpamento al tribunale di Cremona risulta irrazionale e contrario a quanto risulterebbe da una corretta applicazione dei criteri di delega. Illustra quindi le ragioni per le quali sia necessario mantenere il tribunale di Crema ed accorparvi la sezione distaccata di Treviglio. Quest'ultima, invece, secondo quanto previsto dallo schema di decreto legislativo dovrebbe essere accorpata al tribunale di Bergamo che, tuttavia, risulta avere un carico di lavoro tale da non poter sostenere tale accorpamento se non con pesanti disservizi e conseguenti danni per i cittadini.

Settimo NIZZI (PdL) osserva come il provvedimento in esame, pur cercando di facilitare la vita nelle aule di giustizia, abbia un impatto negativo sulla popolazione. Nell'esprimere le proprie considerazioni critiche, ritiene che non tutte le sezioni distaccate debbano essere soppresse e che talune debbano essere oggetto di valutazione. Sottolinea l'inadeguatezza della logica dei tagli lineari in una materia come la geografia giudiziaria, che richiede invece interventi di tipo chirurgico ed una complessiva razionalizzazione.

Invita quindi il Governo a tenere in considerazione che vi sono sezioni distac-

cate e tribunali che vanno salvaguardati e che occorre evitare un danno alla popolazione, anche in considerazione del fatto che il provvedimento appare idoneo a produrre risparmi minimi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle 13 per l'espressione del parere.

**La seduta termina alle 11.50.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 1° agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 11.50.**

**5-06715 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Malaspina di Caltanissetta.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emerge con chiarezza come il detenuto, affetto da disturbo depressivo e trattato con psicofarmaci, si trovasse in una condizione incompatibile con il regime carcerario e, comunque, non sia stato adeguatamente curato e controllato. Nella risposta, inoltre, si ammette l'inadeguatezza dell'assistenza psicopedagogica, ritenendo particolarmente grave il taglio dei relativi fondi. Con riferimento al disegno di legge C. 5019 Governo, il cui esame è fermo in Commissione giustizia dal mese di giugno scorso, ricorda come sia stato proprio il Governo a chiedere lo stralcio delle disposizioni in materia di depenalizzazione in quanto ritenute inefficaci.

**5-06724 Bernardini: Sulle condizioni di vita di un detenuto paralizzato nel carcere di Siracusa.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale, per quanto si dica che finalmente al detenuto è stata messa a disposizione una carrozzina, emerge il trattamento del tutto inadeguato al quale egli è sottoposto, tenuto conto delle sue condizioni di totale disabilità.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 1° agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.**

**Atto n. 494.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Luigi VITALI (PdL) prende atto della nuova proposta di parere dei relatori che

per quanto non esaustiva può sicuramente essere considerata un passo avanti rispetto alla proposta già presentata in quanto evidenzia alcune incongruità del provvedimento in esame che spetterà poi al Governo eliminare in occasione dell'emanazione del decreto legislativo. Dichiara pertanto che, facendo un atto di fiducia verso il Governo, voterà a favore della nuova proposta dei relatori.

Ritira quindi la propria proposta alternativa di parere.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara di non essere assolutamente soddisfatto della nuova proposta dei relatori, la quale come quella precedente non affronta assolutamente in maniera soddisfacente la questione della soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale senza tener conto delle esigenze dei diversi territori. Il parere su tale punto dovrebbe invece essere ben più incisivo individuando tutte le situazioni territoriali che necessitano di un presidio giudiziario e che invece ne sono state private. Per tale ragione dichiara di non ritirare la propria proposta alternativa di parere.

Federico PALOMBA (IdV) esprime la propria contrarietà alla nuova proposta di parere dei relatori che non coglie molte delle gravi questioni che lo schema di decreto legislativo determinerà quando verrà approvato definitivamente. In particolare la proposta di parere è del tutto carente in merito alla questione apodittica soppressione di tutte le sezioni distaccate. Raccomanda pertanto l'approvazione della proposta alternativa presentata insieme all'onorevole Di Pietro, che affronta tutte le problematiche determinate dal provvedimento in esame.

Angela NAPOLI (FLpTP) dichiara di votare a favore della nuova proposta di parere dei relatori, che tiene conto dell'approfondito lavoro istruttorio compiuto dalla Commissione e degli interventi dei deputati nel corso della discussione. Osserva che il provvedimento è stato redatto dal Governo tenendo conto solo di tre dei



diversi principi e criteri direttivi contenuti nella delega, effettuando quindi delle scelte del tutto disomogenee sul territorio. Compito del Parlamento nel caso in esame non è quello di effettuare delle valutazioni politiche, quanto piuttosto di verificare se i principi e criteri di delega siano stati attuati correttamente. Ribadisce pertanto il proprio voto favorevole alla nuova proposta di parere, auspicando che il Ministro tenga conto di tutte le indicazioni in esso contenute.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara il proprio voto favorevole alla nuova proposta di parere dei relatori che rappresenta il risultato di un lavoro approfondito effettuato dalla Commissione attraverso una attività istruttoria che è servita ad evidenziare molte delle lacune del provvedimento in esame. Auspica che il Governo tenga conto delle condizioni inserite nel parere operando delle scelte nell'interesse della giustizia e nel rispetto del principio del risparmio di spesa.

Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP) dichiara il voto favorevole del gruppo dell'UDC sulla proposta di parere che rappresenta il punto di arrivo e di sintesi di un approfondito lavoro svolto in Commissione. Dopo aver ringraziato i relatori per non essere caduti nella logica del mero campanilismo, auspica che il Ministro tenga conto del parere che verrà espresso dalla Commissione giustizia operando delle scelte sul territorio che rispondano all'interesse dei cittadini.

Nicola MOLteni (LNP) ricorda che il suo gruppo all'incirca un anno fa votò a favore della delega sulla geografia giudiziaria in quanto questa non prevedeva una soppressione totale di tutte le sezioni distaccate e di un così gran numero di tribunali. Da atto ai relatori di aver cercato di evidenziare le diverse incongruenze del testo trasmesso dal Senato, come ad esempio quelle relative agli uffici giudiziari di Bassano del Grappa, Legnago e Rho.

Tuttavia è rammaricato della mancata indicazione nella proposta di parere di alcune gravi incongruenze del testo, come quelle relative agli uffici giudiziari di Sanremo, Crema e Desio. Inoltre nel parere si dovrebbe affrontare in maniera sicuramente più decisa la questione della incomprendibile scelta del Governo di sopprimere tutte le sezioni distaccate senza far alcun distinguo tra quelle superflue e le tante che invece rispondono a reali e concrete esigenze dei cittadini. Su tale questione si è invece soffermato in maniera soddisfacente il parere approvato dal Senato e recepito integralmente dall'onorevole Vitali nella proposta alternativa di parere da lui ieri presentata ed oggi ritirata. A tale proposito esprime il proprio rammarico per la scelta fatta oggi dall'onorevole Vitali che nel ritirare la sua proposta di parere ha fatto venir meno la possibilità per la Commissione di approvare un parere che affronti adeguatamente la questione delle sezioni distaccate.

Dichiara pertanto l'astensione del suo gruppo sulla nuova proposta di parere, che presenta comunque degli aspetti sicuramente positivi, come la condizione volta a sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 che sottopone i comuni a delle spese che invece spettano allo Stato, anche se traslascia questioni estremamente rilevanti.

Calogero MANNINO (Misto-R-A) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara il suo voto favorevole anche se ritiene che sia preferibile la prima proposta di parere presentata dai relatori. Ritiene comunque che la nuova proposta di parere dei relatori sia comunque migliore rispetto a quella approvata dal Senato, in quanto indica dei criteri validi ai quali il Governo potrà attenersi nell'emanare il decreto legislativo anziché elencare una serie di sedi giudiziarie da salvare per ragioni non sempre trasparenti.

Andrea ORLANDO (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del PD che, al contrario di alcuni gruppi che hanno votato a favore della legge delega, si trova a votare a favore di un provvedimento che attua una delega che non ha votato. Tale scelta si spiega se si ricorda che il partito democratico aveva inserito nel suo programma elettorale proprio la riforma della geografia giudiziaria. La circostanza che il provvedimento del Governo non sarà perfetto non significa che non rappresenterà comunque un passo avanti rispetto alla situazione attuale. Dichiara di condividere pienamente la scelta dei relatori, che ringrazia, di presentare una proposta di parere con finalità costruttive, in quanto non si è voluto fare una elencazione di sedi giudiziarie da mantenere sulla base di scelte spesso localistiche e campanilistiche, quanto piuttosto di fornire al Governo una serie di elementi in base ai quali diventa del tutto giustificabile un ripensamento delle scelte già compiute. Politicamente sarebbe stato più facile percorrere l'altra via. Rimane naturalmente la questione della incongruità di alcuni principi e criteri direttivi di delega, come la cosiddetta regola del tre, e la necessaria salvaguardia di tutti i tribunali con sede in capoluogo di provincia, nonostante che sia in corso una totale revisione dell'istituto della provincia, che finiscono necessariamente per condizionare il nuovo assetto della geografia giudiziaria. Si tratta tuttavia di una questione che non può trovare soluzione in occasione dell'esercizio della delega.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere dei relatori, avvertendo che qualora venisse approvata non verrebbero messe in votazione le proposte alternative di parere presentate dagli onorevoli Ria e Di Pietro.

La Commissione approva la nuova proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 1° agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.**

**C. 5389 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, anche a nome della correlatrice, onorevole Ferranti, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione giustizia, osserva che l'articolo 1, al comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Nel corso dell'esame al Senato è stata previsto che tale disciplina trovi applicazione ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Il comma 2, sostituito durante l'esame al Senato, prevede, che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese (PMI).

Durante l'esame al Senato è stato, inoltre, introdotto anche il comma 2-*bis* che reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici.

Il comma 3 dell'articolo 1 – per ovviare alle ipotesi di momentanea indisponibilità delle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali – prevede che le pubbliche amministrazioni obbligate dalle diverse norme vigenti a fare ricorso alle predette convenzioni, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione.

Da mettere anche in correlazione con la facoltà concessa dal comma 3, è il comma 13, il quale prevede, per le amministrazioni pubbliche che abbiano stipulato un contratto di fornitura o di servizi, il diritto di recesso in qualsiasi tempo da esso, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nonché previo pagamento delle prestazioni già eseguite e previo pagamento di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso è consentito nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipula del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche previste nel contratto in essere.

Il medesimo comma prevede la nullità di ogni patto contrario a quanto sopra disposto e prevede che il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

In caso di mancato esercizio del diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione.

Il comma 10 obbliga le centrali di committenza a comunicare al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di

cui all'articolo 2 del decreto-legge 52/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 94/2012, ed a Consip s.p.a. l'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

Il comma 11 prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi istituisca tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza.

Consip è tenuta altresì a pubblicare i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni comunicati al Commissario straordinario, ai sensi del comma 10.

Le modalità di attuazione del comma in esame sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 12 consente all'aggiudicatario delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella medesima convenzione che troverà applicazione nei contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione.

La comunicazione è pubblicata da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza sui relativi portali, previa verifica dell'effettiva riduzione.

Il comma 14, come sostituito al Senato, introduce un meccanismo transitorio volto a consentire a Consip S.p.A. ed alle centrali di acquisto regionali di stipulare convenzioni quadro aventi durata fino al 30 giugno 2013.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta – quale condizione in presenza della quale è consentita la stipula di tali convenzioni – l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'aggiudicatario di cui al comma 15.

Il comma 15, sostituito al Senato, fa riferimento alle convenzioni quadro Consip alle quali sia possibile ricorrere alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Il comma 16, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 30 giugno 2013 la durata delle convenzioni quadro di cui al comma 15.

L'articolo 1, al comma 26 prevede che il Ministero della giustizia adotti misure di razionalizzazione della spesa per intercettazioni, per contributi ai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché delle procedure di acquisto di beni e servizi che assicurino risparmi totali complessivi non inferiori a 60 mln di euro per il 2012 e a 120 mln di euro per il 2013.

In particolare, è demandata al Ministero l'adozione di misure volte alla razionalizzazione:

dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; la razionalizzazione – secondo la Relazione tecnica allegata al decreto – prevede la centralizzazione e forfettizzazione della spesa per intercettazioni;

dei costi della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori a euro 30 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013;

dei costi delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013.

All'articolo 4, il comma 14 vieta, dal 7 luglio 2012 – data di entrata in vigore del decreto-legge – l'inserimento di clausole arbitrali nei contratti di servizio stipulati tra società a totale partecipazione pubbliche e amministrazioni statali e regionali. L'infrazione di tale divieto comporterà la nullità e la risoluzione del contratto stipulato.

La norma prevede, inoltre, che perdano efficacia dalla stessa data le clausole compromissorie già inserite nei contratti in corso (o già scaduti), a meno che non risultino già costituiti i collegi arbitrali.

All'articolo 12, i commi 75, 76 e 77 dettano disposizioni relative ai commissari per la gestione, lo scioglimento o la liquidazione delle società cooperative decise dall'autorità di vigilanza in base al codice civile o in via giudiziale in base alla legge fallimentare (RD 267/1942).

Il comma 75 stabilisce la monocraticità delle gestioni commissariali relative alle società cooperative. Il comma 76 stabilisce che il provvedimento che dispone sia la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative che la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore (articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del L. fall.) sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il comma 77 detta disposizione sui compensi dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative.

All'articolo 23, il comma 10-bis assegna, per le esigenze derivate dall'emergenza-neve nelle regioni centro meridionali una quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui, al termine del 2011, sia stata accertata la disponibilità e che siano state determinate con decreto interministeriale Interni-Economia.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, presenta anche a nome dell'onorevole Costa una proposta di parere (*vedi allegato 5*), che riproduce integralmente, salvo per quanto riguarda il riferimento alle spese per le intercettazioni, il parere approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato.

Rita BERNARDINI (PD) si sofferma sulla proposta di parere ed in particolare sulla condizione volta a precisare che dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il

personale degli uffici del ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ritenendo opportuno fare riferimento anche agli educatori ed agli psicologi *ex* articolo 80 dell'ordinamento penitenziario, considerato che uno dei problemi delle carceri italiane è anche la totale carenza di tali figure.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di essere favorevole al contenuto delle condizioni inserite nella proposta di parere, ma che non ritiene che si possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame che non si può condividere in alcun punto.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere l'osservazione dell'onorevole Bernardini e, d'intesa con il correlatore, onorevole Costa, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 6*).

Nicola MOLTENI (LNP) sottolinea la totale contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame indipendentemente da quanto contenuto nelle condizioni contenute nella proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 6*).

**La seduta termina alle 14.10.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante*

*codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.*  
Atto n. 483.

#### SEDE REFERENTE

*Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.*  
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.

*Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.*

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

#### ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 692 del 31 luglio 2012, a pagina 42, seconda colonna, venticinquesima riga, le parole «e che il tribunale accorpante non dispone delle infrastrutture e delle risorse per assorbire l'impatto dell'accorpamento» sono soppresse.

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 692 del 31 luglio 2012, a pagina 55, prima colonna, dopo la trentottesima riga, aggiungere il seguente periodo «Lorenzo RIA (UdCpTP) alla luce della ulteriore nuova proposta dei relatori, ritira la sua proposta alternativa di parere ritenendo che la nuova condizione rispetto alla prima proposta di parere sia estremamente importante, in quanto coglie una delle questioni più serie sollevate dal provvedimento in esame, quale l'azzeramento del principio della giustizia di prossimità».

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494.****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEGLI ONOREVOLI DI PIETRO E PALOMBA**

La Commissione esaminato, il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

esprimendo apprezzamento per la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 2 della legge delega;

criticando la originaria scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato, alla modifica della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado e, dall'altro, alla revisione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace;

ritenendo che nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere *b)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle « specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale » e del « tasso di impatto della criminalità organizzata » e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati dal rile-

vante differente di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;

ritenendo che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante;

ritenendo non conforme ai criteri di delega la decisione governativa di procedere alla totale soppressione di tutte le sezioni distaccate, constatando al riguardo come si assista ad una paradossale situazione per la quale da un lato si procede alla soppressione delle sezioni distaccate e alla drastica riduzione dei tribunali minori, in ragione del fatto che il ruolo del giudice di prossimità dovrebbe essere garantito dai giudici di pace, e dall'altro però si dà seguito ad una netta riduzione anche del numero degli uffici di giudici di pace dislocati sul territorio;

ritenendo che appare non in linea con il criterio dell'efficienza la soppressione delle sezioni distaccate che abbiano un bacino d'utenza superiore ai 100.000

abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2010, di oltre 4.000 sopravvenienze, anche in considerazione della negativa incidenza che la loro soppressione determinerebbe a carico dell'attività del tribunale accorpante non solo per problemi di edilizia giudiziaria come segnalati da diversi Consigli giudiziari;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Porto Ferraio è necessario che non siano soppresse in considerazione dell'impossibilità per i cittadini in alcuni giorni di raggiungere la terraferma, assicurandosi l'attività giudiziaria attraverso l'applicazione di magistrati;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane sia indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Imola e di Chioggia è necessario che non siano soppresse avuto riguardo in relazione alla prima delle due del carico antropico pari a 133.144 residenti, alla media delle sopravvenienze di poco inferiore ai 4.000 affari annui, alla necessità di ridurre il carico di lavoro particolarmente gravoso del tribunale di Bologna in applicazione del criterio di cui alla lettera e); mentre per quanto concerne la seconda delle due, previo accorpamento della sezione distaccata di Dolo, avente numeri maggiori ma popolazione residente nel capoluogo significativamente inferiore, così raggiungendosi una popolazione di 182.686 residenti e un carico di sopravvenienze di 3.885, in considerazione dell'elevato tasso di criminalità come segnalato dal consiglio giudiziario e la elevata concentrazione di attività economiche specializzate di comparto;

ritenendo che ai fini della soppressione non si sia tenuto in adeguato conto né del rapporto tra i costi attuali relativi

a ciascun ufficio di primo grado e quelli eventualmente necessari per modificare o ricollocare le sedi di destinazione, né della effettiva disponibilità ed idoneità delle strutture immobiliari delle sedi accorpanti, né delle gravi diseconomie derivanti dalla mancata utilizzazione conseguente alla soppressione e all'accorpamento di strutture già realizzate e che resterebbero prive di specifico utilizzo;

ritenendo che sia necessario prevedere, nella stesura definitiva del decreto legislativo l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;

ritenendo che sia necessario provvedere alla correzione di errori materiali che inficiano il testo del provvedimento governativo causando incertezza e confusione applicative;

ritenendo che in ordine alla destinazione dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici soppressi o accorpanti e dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, condividendo il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia necessario limitare la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;

ritenendo che appare opportuno espungere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto, in considerazione che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia;

ritenendo che, a parte l'immediata entrata in vigore, sia necessario prevedere un termine assai più breve rispetto a quello previsto e non oltre la fine del corrente anno per l'efficacia di tutte le norme stabilite previa ridefinizione degli organici coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate;

esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:

con riguardo ai tribunali siano apportate al decreto le seguenti modifiche:

1. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata i seguenti tribunali:

- a) Caltagirone;
- b) Sciacca;
- c) Lamezia Terme;
- d) Rossano;
- e) Castrovillari;
- f) Paola;

2. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:

a) Lucera (vanno accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione di 328.240. Il tribunale di Foggia rimane con popolazione di 356.210). (La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e avendo competenza su tutto il territorio del Gargano evita costi eccessivi per i cittadini se fossero costretti ad avere come punto di riferimento giudiziario solo Foggia);

b) Cassino (accorpa la sezione distaccata di Gaeta per una popolazione di

372.224). Le infiltrazioni della criminalità organizzata sono specificamente segnalate dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2012. Mantenere la sezione distaccata di Gaeta nel territorio di Latina comporta costi eccessivi per i cittadini, tenuto conto che quasi tutti i comuni distano da Latina oltre 100 km;

c) Vigevano (vanno accorpate i comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Osson, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543, per cui il circondario di Vigevano avrà una popolazione di 362.010. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, ha una popolazione di 419.052). Si deve tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese come testimoniata anche da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.

3. Siano mantenuti, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:

a) Bassano del Grappa (accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che è di oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale che è costato oltre 12 milioni di euro). D'altronde il sindaco di Bassano ha confermato al ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.

b) Pinerolo, che accorpa le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di 570.652, come suggerito dal Consiglio giudiziario.



c) Chiavari (ampliare la competenza territoriale fino a Genova. Trattasi di una sede con un tribunale nuovo che è costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti).

d) Crema (accorpa la sezione distaccata di Treviglio, raggiungendo così la popolazione di 380.794. L'accorpamento proposto di Crema con Cremona dà luogo a un circondario con popolazione complessiva di 355.088. La previsione della legge delega della lettera e) ossia di « prioritaria linea di intervento... in riequilibrio delle attuali competenze territoriali... tra uffici limitrofi della stessa area provinciale » non esclude la possibilità di tener conto di soluzioni migliori con la creazione di tribunali omogenei nonché dei benefici derivanti dalla sottrazione al circondario di Bergamo che vanta 1.087.401 abitanti, di 230.788.

e) Sanremo, che ingloba la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 330 detenuti, di cui 182 stranieri.

f) Urbino in quanto, pur trattandosi di capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino) e quindi dovendo essere escluso dalla soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 2 lett. a) della legge delega è stato accorpato al Tribunale di Pesaro. Confortano tale previsione il fatto che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazione che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud sia nelle zone appenniniche. Si segnala inoltre l'opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano con 111.719 residenti e collocata in zona pedemontana ad Urbino anziché a Pesaro anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti.

g) Sala Consilina prevedendosi che sia mantenuto nel distretto di corte d'appello di Salerno con eventuale accor-

pamento di alcuni comuni finitimi facenti parte attualmente della sezione distaccata di Eboli così riducendone in parte l'elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.

h) Lagonegro accorpando al relativo circondario i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23.063 residenti, ritenuto che la scelta di detto tribunale è giustificata dalla distanza da Potenza, dalla popolazione residente e dalle sopravvenienze, nonché dal territorio vasto e orograficamente disagiata.

4. In subordine a quanto previsto dalla lettera g) della condizione precedente (sub 3), sia istituito, in considerazione della particolarità della provincia per la quale sono previsti due capoluoghi, il tribunale di Pesaro-Urbino, con sede in entrambi i capoluoghi e con unica pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo. Con le tabelle giudiziarie sarà prevista l'attività che si svolgerà ad Urbino e quella che si svolgerà a Pesaro.

5. Si pone in Piemonte il caso della provincia di Cuneo (che si estende per 6.903 kmq su una superficie più ampia dell'intera regione Liguria che misura 5.402 kmq e nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e nella quale si trova anche il tribunale di Mondovì che fra quelli aventi sede in comuni non capoluogo della Corte d'appello di Torino è quello con la maggiore estensione territoriale con 1.667 kmq. Trattasi, tra l'altro, di provincia caratterizzata da un tessuto produttivo di rilievo internazionale e nazionale con oltre 80.000 grandi, piccole e medie imprese e non appare condivisibile il decreto governativo che in modo del tutto contraddittorio ed illogico prevede la soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo), mantenendosi solo quello di Cuneo. Si

ritiene quindi necessario il mantenimento di almeno un tribunale subprovinciale attraverso l'attribuzione ad un attuale circondario di un'ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 kmq.

6. Siano apportate anche, in considerazione delle previsioni che precedono le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali da sopprimere ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:

a) La sezione distaccata di Casale Monferrato sia scorporata dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpata al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;

b) che la sezione distaccata di Chivasso sia mantenuta nel circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa sono state accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;

c) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390), in luogo della sezione di Cassano d'Adda, i cui comuni sono collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi propri, con Lodi. Si verifichi altresì, la possibilità di accorpate qualche comune della sezione di Cassano d'Adda per accorpamento al tribunale di Crema o di Cremona.

d) Che nel distretto di Corte di appello di Perugia, a correzione dell'errore materiale rilevabile dalla consultazione delle schede tecniche allegate al decreto, vengano inseriti nel circondario di Spoleto i comuni della Sezione distaccata di Todi, (erratamente inclusi nel circondario di Terni), secondo una corretta applicazione del prioritario criterio di cui alla lettera e) della legge delega.

e) La sezione distaccata di Palmanova deve essere mantenuta nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpata al Tribunale di Gorizia per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale.

7. sia valutata l'opportunità di mantenere il tribunale di Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. Trattasi di tribunale, che insiste in area montana servita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a « Cosa Nostra ».

8. Prevedere che presso il tribunale di Napoli Nord sia assicurata l'istituzione dell'ufficio della procura della Repubblica, con le conseguenti modifiche dell'ufficio del giudice delle indagini preliminari.

9. Prevedere che nelle sedi dei tribunali che dovessero essere soppressi siano istituite sezioni distaccate.

10. Sopprimere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuta nella tabella A allegata al decreto.

con riguardo alle sezioni distaccate:

1. siano mantenute le seguenti sezioni:

ID	Sede	Magi- strati asse- gnati	Popola- zione resi- dente 2011	Media soprav- venuti 2006- 2010	Perso- nale ammini- strativo	Sedi accorpate	Nuovo bacino	Nuove soprav- venienze
1	ALBANO LAZIALE	2,0	141.871	3.665	26	Anzio	237.561	6.287
2	ALBENGA	5,0	116.996	4.074	24	<i>Può essere accorpata a Imperia</i>		
3	ALTAMURA	2,0	114.661	2.710	19	Acquaviva delle fonti, Bitonto e Modugno	386.768	8.626
4	AVERSA	6,0	269.912	8.945	32			
5	AVOLA	3,0	102.655	2.417	19	Augusta e Lentini	219.827	5.147
6	CASARANO	3,0	119.057	2.965	16	Maglie e Nardò	298.492	6.910
7	CASERTA	5,0	120.502	8.511	38			
8	CASORIA	4,0	132.252	4.013	18	Afragola e Frattamag- giore	378.796	17.549
9	CESENA	7,0	205.942	5.964	22			
10	DESIO	7,0	399.434	8.242	32			
11	EBOLI	6,0	201.729	11.140	35			
12	EMPOLI	2,0	157.090	4.838	25			
13	FRANCA- VILLA FONTANA	3,0	100.972	2.169	17	Ostuni e Fasano	206.229	4.480
14	GALLA- RATE	4,0	216.413	5.476	22	<i>parere positivo all'accorpamento</i>		
15	LEGNAGO	3,0	157.360	3.293	16	Soave	276.538	5.392
16	LEGNANO	2,0	215.839	4.640	19	<i>Sezione di Busto Arsizio</i>		
17	MARANO DI NAPOLI	8,0	301.822	6.222	20			
18	MARCIA- NISE	4,0	159.789	5.197	22			
19	MARTINA FRANCA	2,0	48.483	1.610	12	Grottaglie e Ginosa(?)	194.575	4.803

20	GIARRE		80.863	2.141		Acireale	210.445	5.269
21	MONCALIERI	3,0	236.173	4.867	24	<i>Sezione distaccata di Pinerolo</i>		
22	OLBIA	3,0	78.606	3.671	12	La Maddalena	94.670	4.080
23	OSTIA	3,0	228.252	4.264	29			
24	PONTERA	4,0	203.291	5.610	30			
25	POZZUOLI	6,0	169.669	7.255	18			
26	RHO	4,0	302.834	5.804	22	<i>Sezione di Milano</i>		
27	MONOPOLI	3,0	63.075	1.502	15	Putignano e Rutigliano	312.823	6.516
28	SAN DONÀ DI PIAVE	3,0	126.146	3.076	19	Portogruaro	222.054	5.123
29	SCHIO	4,0	243.393	4.092	23			
30	TREVIGLIO	3,0	230.788	4.240	13	<i>Sezione distaccata di Crema</i>		
31	VIAREGGIO	5,0	165.362	5.009	38			
32	CECINA		76.235		23	Piombino	132.137	4.029
33	PATERNÒ		77.769	1.716		Adrano, Bronte e Belpasso	206.001	4.523
34	CARBONIA		76.061	1.453		Iglesias e Salluri	276.564	4.779
35	ISCHIA	9,0	61.490	2.783	18			
36	PORTOFERRAIO	3,0	31.543	1.115	9			
37	LIPARI	1,0	14.343	609	10			
38	IMOLA		145.996	3.706	10			
39	CHIOGGIA		70.536	1.353	26	Dolo	182.686	3.885

2. per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane è indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;

3. per quanto concerne la sezione distaccata di Corleone, pur difettando i requisiti prospettati, dato l'alto valore simbolico di quel territorio, si sottopone al Ministro la valutazione circa l'opportunità del mantenimento della stessa;

4. sia prevista, nella stesura definitiva del decreto legislativo, l'inclusione

degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;

5. sia limitata la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di

sostituito di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;

6. sia prevista che tutte le norme stabilite assumano efficacia non oltre la fine del corrente anno, previa ridefinizione degli organici dei Tribunali, delle Procure e degli Uffici di Sorveglianza, coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06715 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Malaspina di Caltanissetta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli interroganti chiedono notizie circa il suicidio del detenuto Giuseppe Di Biasi verificatosi presso l'istituto penitenziario di Caltanissetta. I parlamentari segnalano altresì l'elevato tasso di sovraffollamento degli istituti di pena e l'esigenza di aumentare gli organici del personale penitenziario ed amministrativo, nonché dei medici in servizio presso detti istituti.

Dagli elementi acquisiti risulta che Giuseppe De Blasi era stato tratto in arresto in data 10 gennaio 2010. Il predetto aveva subito una condanna in via definitiva per i reati di ricettazione e violazione della legge sulle armi ed un'ulteriore condanna, impugnata in appello, per violenza sessuale ai danni della figlia minore e maltrattamenti in famiglia.

Il decesso del De Blasi veniva riscontrato alle ore 16.30 circa del 27 dicembre 2011. Il detenuto si era impiccato con una rudimentale corda fissata alle grate della finestra della sua cella.

Inutili risultavano gli interventi rianimatori di rito, effettuati grazie al tempestivo soccorso operato dal personale di custodia e medico.

Al fine di accertare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto è stata disposta un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per la Sicilia, il quale è stato altresì invitato a richiedere all'Autorità Giudiziaria gli esiti degli esami necroscopici e/o autoptici eventualmente disposti sulla salma del De Biasi.

Dalla visita ispettiva non sono emerse responsabilità del personale in servizio presso l'Istituto di Caltanissetta.

Il comportamento del personale di Polizia Penitenziaria è stato infatti caratterizzato da professionalità e competenza.

Per quanto riguarda i sanitari, è emerso che gli stessi hanno costantemente seguito il De Blasi nei diversi istituti dove è stato ristretto nell'arco di quasi due anni di detenzione, tanto che il diario clinico si compone di più di 200 pagine.

In particolare, nei confronti del De Blasi, in quanto sofferente di « disturbo depressivo in trattamento farmacologico », sono state prescritte, sia dal personale sanitario che da altre figure, misure volte a prevenire il rischio di condotte autolesionistiche o anticonservative, attraverso l'adozione di specifici accorgimenti costituiti nella grande sorveglianza, colloqui di sostegno, etc.

Il detenuto effettuava inoltre regolari colloqui con i familiari, con i fratelli in particolare, nonché con il figlio, con la nuora, la cognata e il nipote che non lo avevano mai abbandonato nel suo percorso detentivo.

Gli esiti dell'ispezione lasciano quindi concludere nel senso che il gesto fatale compiuto dal detenuto sia stato frutto di una volontà assolutamente imprevedibile, anche perché in contraddizione con tutte le azioni e i comportamenti positivi che avevano caratterizzato la sua giornata.

Dagli elementi acquisiti non emergono, inoltre, condotte censurabili da parte dei magistrati che si sono occupati dello *status libertatis* del De Blasi.

Risulta, invero, che la Corte d'Appello di Caltanissetta abbia rigettato l'istanza di remissione in libertà del detenuto, fondata sulla asserita incompatibilità delle condi-

zioni di salute dello stesso con il regime carcerario, rilevando, sulla base delle conclusioni della disposta perizia, come il disturbo depressivo in trattamento farmacologico da cui il De Blasi era risultato affetto potesse essere adeguatamente curato permanendo in una struttura penitenziaria dotata di servizi di psichiatria, per l'individuazione della quale contestualmente rimetteva gli atti alle sedi competenti. Tuttavia, nelle more sopravveniva il decesso del detenuto.

Quanto all'organizzazione del servizio di assistenza psico-pedagogica, risulta che presso l'istituto di Caltanissetta opera un solo esperto psicologo, convenzionato per 7 ore mensili fino allo scorso 29 febbraio e per 4 ore mensili a decorrere dal 1° marzo al 28 febbraio 2013, a causa della riduzione delle risorse economiche disponibili.

Il problema della insufficienza delle disponibilità economiche idonee a garantire un'adeguata assistenza psicologica ai detenuti, tenuto anche conto del sovraffollamento delle carceri, è stato più volte segnalato nelle sedi competenti.

Non è possibile, in ogni caso, istituire un rapporto di causa ed effetto tra il sovraffollamento carcerario e l'aumento dei suicidi. Dall'analisi dei dati statistici emerge infatti un incremento del numero dei suicidi non in maniera assoluta ma proporzionale al numero della popolazione detenuta che è in costante aumento: dai 42 casi registrati nel 2008, si è passati ai 58 verificatisi nel 2009 e ai 63 verificatisi nel corso del 2010 e del 2011.

La generalizzata situazione di sovraffollamento dovrebbe comunque attenuarsi grazie all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 2012, n. 9 <sup>(1)</sup> che, prevedendo, tra l'altro, la modifica dell'articolo 558, comma 2, c.p.p. e della legge n. 199 del 2010, consentirà di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva sia

limitando il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi (nel 2010 oltre 21.000 persone sono state detenute per un periodo non superiore a tre giorni) sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare (alla data del 1° marzo c.a. risultano aver beneficiato di tale misura 5.140 detenuti).

Il disegno di legge delega per il recupero dell'efficienza del processo penale prevede infine la depenalizzazione dei reati minori, l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e l'introduzione di due pene detentive non carcerarie quali la reclusione e l'arresto presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora, per i reati puniti con pene detentive non superiori ai quattro anni.

È prevista, inoltre l'adozione di una carta dei diritti e doveri dei detenuti che indichi in forma chiara le regole del trattamento penitenziario.

Il Consiglio dei Ministri ha infine deciso di incrementare, per l'anno 2011, la dotazione dello stato di previsione del Ministero della Giustizia al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale.

Per ciò che riguarda, infine, l'implementazione degli organici, risulta che per la polizia penitenziaria la legge di bilancio ha previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento di 41 milioni di euro da destinare all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria. Tale disponibilità finanziaria dovrebbe consentire, fatto salvo quanto si disporrà in sede di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, di dare corso all'assunzione di un contingente aggiuntivo di circa 1.080 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, rispetto a quello di 1.018 unità, recentemente autorizzato per la copertura del turn-over nell'anno 2011.

Per il personale della dirigenza penitenziaria e del comparto ministeri, la legge (articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011) ha previsto una ulteriore riduzione delle dotazioni organiche (pari al 10 per cento), da operarsi entro il 31 marzo 2012, stabilendo, in caso di inadempimento, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

(1) « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri ».

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06724 Bernardini: Sulle condizioni di vita di un detenuto paralizzato nel carcere di Siracusa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta di notizie in merito allo stato di salute di un soggetto ristretto presso la Casa Circondariale di Siracusa, comunico che si tratta del detenuto Antonio Antonuccio, affetto da « paraparesi con slivellamento degli arti inferiori, cardiopatia ischemica trattata con PTCA e stent coronario, pregressi infarti del miocardio, ipertensione arteriosa, ipertrofia prostatica, micro litiasi colecistica, degenerazione artrosica del rachide, protusioni discali multiple, angiomi a livelli di L4/L5 ».

A causa delle menzionate patologie, il predetto detenuto ha potuto usufruire di una sedia a rotelle che, in un primo momento, ha dovuto condividere con altri detenuti ma che, da oltre un mese, è nel suo uso esclusivo, avendo l'Amministrazione provveduto ad acquistarne altre due.

Per tre ore al giorno, la competente Direzione dell'istituto ha istituito un affiancamento con un altro detenuto avente mansioni di piantone, il quale, peraltro, è

stato collocato nella stessa camera dell'Antonuccio ed è a sua disposizione per il periodo di tempo prestabilito.

Ciò detto, rappresento che il detenuto in questione non si reca all'aria aperta per una scelta personale, non effettua colloqui con i familiari da oltre un anno e non risulta ricevere pacchi. Periodicamente, riceve somme di denaro a mezzo vaglia postale dai familiari. Nonostante le indubie difficoltà collegate al suo stato di salute, l'Antonuccio ha sempre mantenuto un atteggiamento diffidente con gli operatori che lo seguono ed è anche incorso in alcune infrazioni disciplinari.

Segnalo, peraltro, che in data 1° febbraio 2012 è stato emanato un provvedimento di assegnazione temporanea dell'Antonuccio presso la struttura penitenziaria di Napoli Poggioreale, in quanto struttura munita di annesso Centro Diagnostico Terapeutico, anche al fine di consentire il completamento degli esami necessari a monitorarne le condizioni di salute.



## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, che, nel dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge 14 settembre 2011, n. 148, volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, sopprime complessivamente 37 tribunali e le corrispondenti Procure della Repubblica (oltre alla Procura della Repubblica di Giugliano in Campania) e tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale;

considerati i principi e i criteri direttivi di delega, tra i quali si richiama espressamente la lettera *b*) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

rilevato che:

la relazione governativa che illustra lo schema di decreto dà conto della metodologia seguita ed in particolare dell'elaborazione del gruppo di lavoro incaricato

appositamente dal Ministro della Giustizia, nonché degli ulteriori approfondimenti effettuati dall'amministrazione giudiziaria, da cui risulta, tra l'altro, che i parametri di riferimento per il mantenimento dei tribunali sono stati individuati in un bacino di utenza minimo di 200.000 abitanti e in una estensione media del territorio pari a 2.169 kmq, nell'intento di « individuare un modello ideale di ufficio giudiziario attraverso il ricorso a standard oggettivi in grado di assicurare anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati »;

i predetti parametri sono stati necessariamente derogati al fine di rispettare due principi di delega, secondo cui devono comunque essere mantenute le sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lettera *a*) del citato comma 2) e deve essere garantito che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lettera *g*) del citato comma 2);

considerato che:

la scelta di fondo del legislatore delegante di mantenere i Tribunali sede di capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, come da lettera *a*) dell'articolo 1, seppur ancorata ad un criterio obiettivo, presta il fianco a critiche nel momento in cui è in atto un processo di razionalizzazione delle province italiane e, quindi della geografia degli apparati amministrativi di riferimento;

anche l'attuazione della regola di mantenimento in ogni distretto di Corte di Appello di non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica (la cosiddetta regola del tre) crea, alla luce dello schema di decreto in esame nel suo complesso, irragionevoli discriminazioni, che non trovano nemmeno adeguata giustificazione sulla base dei criteri di efficienza e razionalità, come ha rilevato in senso critico anche il CSM nel suo parere rilevando che « la previsione si ancora ad un principio aritmetico che mal si concilia con un'analisi delle specifiche esigenze dei distretti »;

al riguardo la Camera dei deputati ha approvato il 3 luglio 2012 l'ordine del giorno n. 9/05273-A/063, sottoscritto da parlamentari di tutti gruppi, con cui si impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie, comprese anche quelle normative eventualmente d'urgenza, affinché sia soppresso o, comunque, non trovi attuazione, il principio di cui alla lettera *f*) dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (la cosiddetta regola del tre);

richiamata l'istruttoria effettuata in Commissione al fine di verificare la completa ed adeguata attuazione dei principi e dei criteri di delega e, quindi, gli effetti sul risparmio di spesa nonché il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario che dovrebbe essere conseguente alla razionalizzazione delle risorse umane e materiali ed a una più equilibrata distribuzione sul territorio dei vari tribunali;

considerato che la Commissione nell'intento di verificare l'attuazione dei criteri concorrenti della delega, in ordine alla soppressione di Tribunali subprovinciali, ha tratto elementi di valutazione rilevanti oltre che dalla documentazione trasmessa sia da organi ed enti pubblici anche di natura giudiziaria nonché da operatori del diritto interessati alla riforma, e dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitive, tra le quali si ricordano quelle dei procuratori distrettuali, anche dall'esame delle osservazioni richieste ai Con-

sigli giudiziari al fine di avere un quadro delle diverse situazioni locali filtrato da istanze particolaristiche;

sottolineato che nel corso dell'istruttoria sono state trasmesse alla Commissione diverse osservazioni da parte di operatori della giustizia che hanno messo in evidenza gravi questioni attinenti all'attuale assetto della geografia giudiziaria, come ad esempio quelle relative agli ambiti territoriali dei distretti di Corte d'appello, che non possono essere affrontate dal provvedimento in esame in quanto non riconducibili ai principi e criteri direttivi di delega;

rilevato che dalla istruttoria compiuta sono stati individuati:

1) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, tenuto conto anche della specificità territoriale del bacino di utenza e della situazione infrastrutturale:

*a*) per il distretto di Bari, si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Lucera, accorpandovi il territorio della sezione di San Severo, non solo per consentire un riequilibrio finalizzato all'efficienza dei due tribunali, ma soprattutto per garantire un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, ricordando che da una nota depositata in Commissione risulta che il Procuratore della Repubblica di Lucera ha segnalato al procuratore generale di Bari l'impatto eccezionale sul territorio di Lucera della mafia di san Nicandro Garganico, con chiari collegamenti con la mafia foggiana;

*b*) per il distretto di Catania si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Caltagirone (151.000 abitanti), che potrebbe accorparsi i comuni di Ramacca, Castel di Judica, Raddusa, ed il mantenimento di Niscemi in considerazione della estrema difficoltà di collegamento tra i comuni che ricadono nel circondario e dell'alto tasso di impatto della criminalità organizzata nella zona, nella quale operano, come risulta dalla

relazione del Procuratore distrettuale depositata, due famiglie appartenenti a Cosa nostra (La Rocca a Caltagirone e Oliva a Ramacca) oltre ad esservi infiltrazioni dei clan Cappello e Laudani di Catania, e come risulta dal parere del consiglio giudiziario nonché in applicazione della lettera E, comma 2, articolo 1 della legge delega;

c) per il distretto di Catanzaro, si è rilevata la necessità di mantenere i Tribunali di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano, stante la particolare conformazione del territorio, che si sviluppa per 300 km e attraversa la dorsale appenninica che separa il versante ionico da quello tirrenico con a nord il massiccio del Pollino e al centro la Sila e rende estremamente difficili i collegamenti all'interno della Regione, nonché il grave impatto del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, come rappresentato dal Procuratore distrettuale Lombardo. Qualora non sia possibile mantenere tutti i predetti tribunali si ritiene in subordine necessario di non sopprimere quei Tribunali che per la distanza chilometrica dalla sede provinciale, il carico di lavoro, il bacino d'utenza, la particolare difficoltà dei collegamenti stradali e con i mezzi pubblici e l'incidenza della criminalità organizzata garantiscono nel territorio di riferimento presidi di legalità necessari per il funzionamento della giustizia;

d) per il distretto di Palermo, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Sciacca, non solo per l'inadeguatezza dei collegamenti tra i comuni del circondario-zona occidentale della provincia di Agrigento e il capoluogo di provincia (inesistenza di rete ferroviaria e di autoservizi urbani), ma anche e soprattutto perché insiste in contesti territoriali caratterizzati da un'alta densità criminale (a 30 km da Sciacca vi è il comune di Castelvetrano, residenza della famiglia di Messina Denaro) come avvalorato dalla audizione del Procuratore distrettuale, dott. Messineo;

e) per il distretto di Roma, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Cassino (59 comuni, di cui 5 campani, 225.000 abitanti, superficie 1.885 kmq) cui potrebbe essere accorpata la sezione di Gaeta, che ha un bacino di 105.000 abitanti con nove comuni situati ad una distanza da Cassino inferiore della metà rispetto a Latina, in considerazione dell'alto tasso di impatto della criminalità organizzata derivante dalle infiltrazioni camorristiche. Sul punto è significativa la relazione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma nell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012.

2) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche:

la Commissione ha inoltre proceduto a verificare l'attuazione del principio di delega volto a realizzare risparmi di spesa oltre che incremento di efficienza degli Uffici giudiziaria e ha individuato all'esito dell'indagine conoscitiva strutture di recente costruzione e realizzazione, specificatamente destinate a ospitare Tribunali sub Provinciali, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche a carico del Ministero della Giustizia, e la cui mancata utilizzazione, in caso di soppressione del relativo ufficio giudiziario, è sicuramente contraria ai principi della delega oltre che ai principi di buona amministrazione, come è il caso:

a) del Tribunale di Chiavari, ove è stato realizzato un nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del Ministero della Giustizia, costituito da una superficie di 8.900 mq adiacente alla sede del commissariato di polizia e alla casa circondariale, che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio;

b) del tribunale di Bassano del Grappa, costituito da una superficie di 3500 mq, per il quale l'erario ha speso 12

milioni di euro destinati al completamento della città della giustizia. In tal caso si potrebbe procedere anche all'accorpamento di territori limitrofi omogenei;

c) del tribunale di Castrovillari dove sono presenti due palazzi di giustizia, uno di nuova costruzione, con un'aula *bunker* collegata con un tunnel alla casa circondariale, l'unica con sezione femminile nel distretto.

3) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto necessari per decongestionare le aree metropolitane:

la Commissione ha altresì rilevato, sempre alla luce degli elementi acquisiti nel corso della indagine conoscitiva, che il criterio di delega secondo cui la ridefinizione della geografia giudiziaria doveva essere realizzato, anche mediante trasferimento di territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, non è stato adeguatamente attuato. In particolare si è rilevato che:

a) nel distretto del Piemonte e Valle d'Aosta è necessario – come sostenuto dal Consiglio giudiziario di Torino e, nel corso dell'audizione presso la Commissione giustizia dal rappresentante della procura della Repubblica – il mantenimento del Tribunale di Pinerolo, previo accorpamento dei territori limitrofi ed omogenei. Si ricorda peraltro che la linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice è stata recentemente soppressa, per cui l'accorpamento realizzato dallo schema di decreto creerebbe agli utenti notevoli difficoltà di collegamento;

b) sempre nel medesimo distretto, è necessaria la rimodulazione geografica del circondario del Tribunale di Torino nel cui territorio si deve prevedere l'accorpamento del territorio dell'aeroporto di Caselle, nonché dei comuni di Leinì e Rivarolo, facenti parte della sezione distaccata di Ciriè, i cui consigli comunali sono stati entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose, nonché della sezione

distaccata di Chivasso, per il quale è stata avviata la procedura per un eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul punto, è significativa l'audizione del Procuratore aggiunto distrettuale di Torino che ha rappresentato anche la posizione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Torino;

c) nel distretto di Milano la sezione distaccata di Rho, che integra l'area metropolitana di Milano con cui ha efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale, non può ragionevolmente essere accorpata al tribunale di Busto Arsizio, geograficamente ed economicamente estraneo al suo territorio e raggiungibile con difficoltà.

d) nel distretto di Napoli, la istituzione del tribunale di Napoli Nord, che sostituisce quello di Giugliano istituito nel 1999 e mai realizzato, è assolutamente inadeguata a decongestionare il Tribunale di Napoli, in quanto, come rilevato dal Consiglio Giudiziario di Napoli, dall'Anm e dal CSM, non è prevista una procura ad esso specificamente collegata, è privo anche dell'ufficio GIP, ha un organico esiguo rispetto ad un bacino di utenza pari a 690.000 abitanti ed all'alta densità criminale. Diversa la valutazione potrebbe avere, proprio per garantire la funzionalità degli uffici e un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, la istituzione di un secondo tribunale sub provinciale dotato di proprio ufficio di procura circondariale, che possa decongestionare Napoli ma anche riaffermare un presidio di legalità in zone ad alta densità camorristica, comprendendo oltre ai comuni delle sezioni di Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Marano di Napoli (680.000 abitanti) anche il territorio della sezione distaccata di Aversa (244.000 abitanti).

4) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in ragione della grande estensione territoriale del Circondano, come è il caso:

a) in Piemonte, della provincia di Cuneo, che si estende per 6.903 kmq (più ampia dell'intera Liguria, che misura 5.402

kmq nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e dove il Tribunale di Mondovì è quello con la maggiore estensione territoriale fra quelli aventi sede in Comuni « non capoluogo » della Corte d'Appello di Torino, con 1.666 kmq. Provincia nella quale si articola un tessuto produttivo costituito da 80.000 piccole e medie imprese, come risulta dalla nota del Presidente Provincia depositata, e per la quale lo schema di decreto prevede, in maniera non razionale, la soppressione di tutti i tre tribunali (Alba, Mondovì e Saluzzo) e il mantenimento del solo tribunale provinciale di Cuneo. Si propone il mantenimento almeno di un Tribunale sub provinciale attraverso l'attribuzione ad un attuale circondario di una ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 Km<sup>2</sup>;

*b)* in Calabria, il circondario del Tribunale di Castrovillari ha una estensione di 2.029,3 Km<sup>2</sup>;

*e)* in Puglia, il circondario del Tribunale di Lucera ha una estensione di 2.813,7 Km<sup>2</sup>.

5) Incongruità di alcuni accorpamenti che possono avere incidenza negativa, comportando forti disagi organizzativi e funzionali sia per gli utenti che per il servizio giustizia quali:

*a)* nel distretto della Corte d'appello di Salerno, il Tribunale di Sala Consilina viene assegnato addirittura al circondario del più piccolo Tribunale di Lagonegro, del distretto della Corte d'appello di Potenza, nella regione Basilicata, come rilevato criticamente dal Procuratore distrettuale, dal Consiglio giudiziario e dall'ANM, mentre deve essere mantenuto nel distretto della Corte d'appello di Salerno;

*b)* nel distretto di Perugia la sezione distaccata di Todi è stata erroneamente accorpata a Terni o Spoleto, mentre geograficamente deve essere accorpata a

Perugia, data la breve distanza e la facilità di comunicazione lungo la direttrice nord-sud (E45 e rinnovata Flaminia);

*c)* nel distretto di Ancona, il Tribunale di Urbino, è stato accorpato al Tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di Provincia (Pesaro Urbino) in base al RD 22.12.1860 n. 4495, per cui doveva essere escluso dalla secca soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 1 della lettera *a)* della legge delega, tanto più che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazioni che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud, sia nelle zone appenniniche. Inoltre ove si ritenesse applicabile la tutela della legge sulla montagna agli uffici giudiziari, si dovrebbe riordinare il circondario di Camerino accorpando la sezione distaccata di Fabriano.

*d)* nel distretto di Venezia, i territori di Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Monselice e Montegrotto Terme per omogeneità territoriale, devono essere accorpate al tribunale di Padova anziché, come risulta dallo schema governativo, al tribunale di Rovigo; così come la sezione di Legnago è omogenea in gran parte al territorio di Verona anziché a quello di Rovigo, il cui vecchio palazzo di giustizia, tra l'altro è appena sufficiente a ospitare l'attuale personale e le attività in essere, come evidenziato dall'ANM;

*d-bis)* nel distretto di Trieste l'eventuale soppressione del circondario di Tolmezzo, dotato tra l'altro di una estensione territoriale di notevole ampiezza (oltre 2169 km<sup>2</sup>) che coinvolge addirittura il confine di Stato, provoca conseguenze non indifferenti in ordine al frazionamento territoriale del circondario del tribunale di Udine, una parte del quale, finendo per essere accorpata al circondario di Gorizia, comporterebbe un notevole aumento della distanza tra i comuni periferici e la sede del tribunale accorpante, distanza che, in tali casi, potrebbe raggiungere quasi i cento chilometri.

La sezione distaccata di Palmanova deve essere accorpata per omogeneità territoriale al circondario di Udine.

e) nel distretto della Corte d'appello di Potenza, l'ottemperanza alla regola dei tre tribunali suggerisce unitamente agli altri criteri concorrenti di valutare adeguatamente la individuazione del terzo del terzo tribunale, in aggiunta a quelli di Potenza e Matera, tenendo conto dei principi e criteri di delega;

ritenuto comunque opportuno, nella definizione della mappatura delle circoscrizioni giudiziarie, tenere conto dell'omogeneità dei territori e dei comuni, in considerazione delle numerose osservazioni pervenute;

rilevato che intende esercitare la delega provvedendo alla soppressione di tutte le sezioni distaccate in quanto sostanzialmente rappresentano un residuo delle vecchie preture mandamentali sopravvissute sia all'introduzione delle preture circondariali della legge n. 30/1989, sia alla riforma del giudice unico di primo grado, introdotta dal D.lgs. 19/2/1998 n. 51. Tale scelta talvolta può creare disagio per i cittadini, che vedranno perdere una prossimità con l'Ufficio giudiziario, in attesa di un sicuro miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione giudiziaria che deve rappresentare il principale obiettivo della riforma della geografia giudiziaria. Anche al fine di superare l'eccessiva discrezionalità insita nella disposizione transitoria di cui all'articolo 7 dello schema di decreto che prevede « che il Ministro della giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse senza che lo Stato debba corrispondere ai comuni alcun rimborso spese », appare opportuno:

a) il mantenimento dei tribunali sub provinciali soppressi, quali « presidi territoriali di giustizia » dei Tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, anche in attesa del completamento della informatizza-

zione degli Uffici giudiziari e della realizzazione degli « sportelli telematici della giustizia »;

b) il mantenimento, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, di quelle sole Sezioni distaccate, anche previo accorpamento, attualmente esistenti che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale ( in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad esempio l'insularità e le peculiarità delle zone montane o di confine, risultano oggettivamente necessarie per ovviare, soprattutto nella prima fase di attuazione, disagi organizzativi per la popolazione e funzionali per il servizio giustizia. Sul punto si rinvia alle oggettive indicazioni provenienti dai Consigli giudiziari, che si intendono richiamate integralmente;

c) sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 dello schema di decreto che pone a carico del comune, in deroga alla normativa vigente, le spese di gestione e manutenzione degli immobili degli uffici giudiziari che rimangono attive come sezioni distaccate o presidi territoriali di legalità;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge delega stabilisce che con decreto del ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura sono determinate le piante organiche dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il Tribunale e che tale previsione è riportata nell'articolo 4 comma 3 dello schema di decreto legislativo. Ciò è rilevante in quanto se da un lato non si dà per scontato che gli Uffici accorpanti siano la sommatoria di quelli accorpanti, ma si esige che la revisione della geografia giudiziaria sia accompagnata da una rimodulazione delle piante organiche in ragione delle oggettive esigenze dimensionali e territoriali delle nuove aree organizzative, che debbono essere riferite quindi

non solo al rapporto tra popolazione e numero dei magistrati, ma alla qualità del contenzioso (pendenze, sopravvenienze, definizioni) che tenga conto delle specificità territoriali sociali, economici e della criminalità organizzata;

è necessario comunque che il decreto legislativo fissi un termine per l'adozione delle nuove piante organiche che deve essere comunque precedente alla sua efficacia e che come segnalato dall'ANM dovrà riguardare anche gli uffici di sorveglianza che a seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali potrebbero mutare le proprie competenze;

osservato che il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* previsto dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo per stabilirne l'efficacia appare troppo rigido ed eccessivamente lungo, in quanto il termine congruo può essere di sei mesi, eventualmente prorogabile con decreto, previo parere del CSM, per una sola volta e per un pari periodo;

rilevato che:

lo schema di decreto non procede in maniera adeguata all'attuazione del principio di delega previsto dalla lettera *b*) del citato articolo 1, comma 2, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto anche della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

non è stata affrontata adeguatamente la problematica relativa al decongestionamento delle aree metropolitane di Roma e Milano. Per quanto riguarda Roma, il Consiglio giudiziario segnala che « il mancato ampliamento del territorio del circondario del tribunale di Rieti contrasta con il criterio di omogeneità previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*) della legge n. 148 del 14 settembre 2011 e non soddisfa l'esigenza di razionalizzare il

servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. A tale riguardo si rileva come il tribunale di Rieti sarebbe in grado, per la situazione infrastrutturale di garantire il servizio giustizia anche ad altri ulteriori territori, andando ad alleviare la nota situazione di ingolfamento che caratterizza i limitrofi tribunali di Roma e soprattutto Tivoli ». In ordine all'area di Milano, è opportuno valutare la razionalità dell'accorpamento in un unico circondario, quale quello del tribunale di Pavia, degli uffici giudiziari dei tribunali di Vigevano e Voghera nonché della sezione distaccata di Abbiategrasso, con una estensione territoriale complessiva superiore a 3.000 Km<sup>2</sup>. È importante inoltre considerare l'identità territoriale unica dei comuni del Magentino e dell'Abbatense;

in riferimento al comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto, che differisce di tre anni l'efficacia delle disposizioni relative agli uffici giudiziari de L'Aquila e di Chieti, osservato che:

occorre evidenziare che il grave terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 ha determinato gravi danni anche alle strutture giudiziarie: gli uffici giudiziari siti in L'Aquila sono stati completamente distrutti, mentre gli uffici giudiziari di Chieti sono parzialmente inagibili, tanto che essi, unici uffici pubblici siti in un comune non ricompreso tra quelli del cratere sismico, in forza di OPCM n. 3916 del 10/1/2011, sono stati ammessi alla fruizione dei fondi stanziati per la ricostruzione post sisma;

la legge delega n. 148/2011 ha previsto all'articolo 1 comma 5-*bis* (norma introdotta dall'articolo 1 comma 3 della legge n. 14/2012) che « in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L'Aquila e di Chieti è differito di tre anni »;

la predetta norma ha inteso rinviare ogni valutazione in ordine al riassetto della geografia giudiziaria in Abruzzo in quanto non è possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell'economia, sociale e burocratica che si determinerà nella regione Abruzzo tra tre anni che, ferma restando la fissazione dei criteri di esercizio della delega come stabiliti nella bozza di decreto delegato, potrà essere effettuata con piena cognizione solo successivamente quando la situazione in

Abruzzo dovrà essere comunque avviata a soluzione, con particolare riferimento alle infrastrutture,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*a condizione che il provvedimento sia modificato secondo tutte le indicazioni riportate in premessa, anche con peculiare riferimento sia ai tribunali che alle sezioni distaccate.*



## ALLEGATO 5

**DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,  
per quanto di competenza esprime,

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) che dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, il personale degli uffici del ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

2) che dalle misure di riduzione delle spese di personale di cui al comma 2 dell'articolo 14 sia escluso l'organico del corpo della polizia penitenziaria, in quanto tale riduzione rischierebbe di compromettere ulteriormente la sicurezza delle strutture carcerarie, eludendo peraltro anche quanto previsto dall'articolo 2 comma 212 della legge finanziaria 2010 con il quale è stata autorizzata l'assunzione di 2.000 unità;

3) che con riguardo alle previsioni di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni della spesa in materia di procedure di acquisto dei beni e servizi non trovino applicazione in relazione all'amministrazione penitenziaria, in quanto tali riduzioni finiscono per sostanziarsi in un taglio netto di servizi necessari e indispensabili, senza previsione di un'azione di « vera razionalizzazione » dei costi al fine di operare i risparmi di spesa previsti, con conseguente perdita di qualità ed efficacia dei servizi stessi;

4) sempre in relazione alle misure di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni di spesa non pregiudichino il ricorso alle intercettazioni telefoniche relative ai reati di mafia, terrorismo e, comunque, ai reati di maggiore allarme sociale;

5) con riguardo al comma 12 lettera b) dell'articolo 3, ritiene che dall'ambito applicativo della norma debbano essere esclusi anche gli immobili degli istituti penitenziari,

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento anche del Ministro della giustizia nell'iter di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 per il riordino delle scuole di formazione.

## ALLEGATO 6

**DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La Commissione,  
esaminato il provvedimento in titolo,  
per quanto di competenza esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) che dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, il personale degli uffici del ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile, il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il personale civile, con particolare riferimento agli educatori ed agli psicologi *ex* articolo 80 dell'ordinamento penitenziario.

2) che dalle misure di riduzione delle spese di personale di cui al comma 2 dell'articolo 14 sia escluso l'organico del corpo della polizia penitenziaria, in quanto tale riduzione rischierebbe di compromettere ulteriormente la sicurezza delle strutture carcerarie, eludendo peraltro anche quanto previsto dall'articolo 2 comma 212 della legge finanziaria 2010 con il quale è stata autorizzata l'assunzione di 2.000 unità;

3) che con riguardo alle previsioni di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni della spesa in materia di procedure di acquisto dei beni e servizi non trovino applicazione in relazione all'amministrazione penitenziaria, in quanto tali riduzioni finiscono per sostanziarsi in un taglio netto di servizi necessari e indispensabili, senza previsione di un'azione di « vera razionalizzazione » dei costi al fine di operare i risparmi di spesa previsti, con conseguente perdita di qualità ed efficacia dei servizi stessi;

4) sempre in relazione alle misure di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni di spesa non pregiudichino il ricorso alle intercettazioni telefoniche relative ai reati di mafia, terrorismo e, comunque, ai reati di maggiore allarme sociale;

5) con riguardo al comma 12 lettera b) dell'articolo 3, ritiene che dall'ambito applicativo della norma debbano essere esclusi anche gli immobili degli istituti penitenziari;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento anche del Ministro della giustizia nell'*iter* di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 per il riordino delle scuole di formazione.